

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPIAGGE



- ~ *Principi (artt. 1 - 4)*
- ~ *Servizi Essenziali (art. 5)*
- ~ *Gestione Spiaggia (art. 6)*
- ~ *Clausole fondamentali per l'appalto (art. 7)*
- ~ *Requisiti per i soggetti partecipanti (artt. 8 - 17)*
- ~ *Norme transitorie (art. 18)*

(approvato con Delibera consiliare n. 27 del 01 / 04 / 2021)

PRINCIPI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri di conduzione e la modalità di affidamento a ditte individuali, Cooperative, e imprese della spiaggia libera oggetto di concessione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio Demanio Marittimo in favore del Comune di Capaci.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ad eventuali tratti oggetto di nuova concessione.

ART. 2

Alla spiaggia oggetto di concessione, verrà applicato il principio del libero accesso.

ART. 3

La forma di gestione, verrà stabilita dalla Amministrazione Comunale in sede di presentazione del Piano di Utilizzo.

ART. 4

Fermo restando i principi esposti nei precedenti articoli, l'A.C. può disporre che la spiaggia libera oggetto di concessione, possa essere gestita per l'erogazione dei servizi sulla stessa, mediante:

a) gestione diretta attuata tramite personale dipendente del Comune, nel rispetto delle mansioni e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) asta pubblica con affidamento a terzi ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione;

c) per i lotti non affidati dopo asta pubblica, procedere con l'assegnazione diretta a soggetti terzi, con obbligo di pagamento del

canone, pari all'importo della base d'asta ai sensi dell'art.45 bis del codice della navigazione.

d) il canone annuale determinato in fase di assegnazione della spiaggia, dovrà essere corrisposto in forma anticipata contestuale alla presentazione della SCIA commerciale per l'avvio dell'attività, in alternativa potrà essere prodotta fideiussione Bancaria a favore del comune a titolo di Garanzia dell'importo dovuto, che rimanda il pagamento della quota annuale di non oltre 40 GG dall'avvio della SCIA; trascorso questo termine, senza che venga versato il canone, la polizza sarà riscossa dal comune.

L'amministrazione comunale può attivare per i tratti di spiaggia non oggetto di affidamento ex art.45 bis del codice della navigazione. Le forme di gestione di cui alle presenti lettere, nelle more dell'approvazione del PUDM

SERVIZI ESSENZIALI

ART. 5

Qualsiasi forma di gestione venga adottata, dovranno essere assicurati i seguenti servizi essenziali:

1) vigilanza ed assistenza dei bagnanti (L.R. 17/1998) ivi compresa la dotazione di cassetta di pronto soccorso a norma - specifiche figure di bagnino in possesso di brevetto rilasciato dai competenti organismi di salvamento - infrastrutture e materiale prescritto dal Decreto Assessoriale vigente della Sezione Demanio Marittimo, per la stagione balneare di riferimento. **Il servizio dovrà essere assicurato per un minimo di 12 ore e in maniera continuativa dalle ore 08:00 alle 20:00;**

2) pulizia ordinaria e straordinaria della spiaggia, durante il periodo di gestione del lotto, e delle infrastrutture ed accessori destinati ai servizi nonché degli spazi esterni di pertinenza e delle

aiuole antistanti il lotto affidato, secondo le direttive impartite dagli uffici comunali preposti;

3) manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in buono stato di efficienza delle infrastrutture e degli impianti idrici ed elettrici;

4) vigilanza sulla spiaggia al fine di impedire, accensione di fuochi, e attività di disturbo per i bagnanti, posizionamento di tende e sistemazione di tavolini da parte dei bagnanti;

5) durante l'orario di erogazione dei servizi (ore 8.00 ore 20.00) l'accesso libero avverrà sotto la vigilanza del soggetto gestore;

6) gli spogliatoi previsti nel piano di utilizzo della spiaggia devono essere usati esclusivamente in maniera temporanea dai bagnanti e senza alcun corrispettivo economico;

7) lo spazio adibito all'installazione di sdraio e ombrelloni deve essere ripartito come segue: 50% spiaggia libera e 50% attrezzata dal concessionario. Il limite di separazione tra le due zone viene definito dalla torretta di guardia del bagnino.

8) Ogni gestore spiaggia dovrà prevedere in Dotazione obbligatoria, adeguata carrozzina per il raggiungimento della battigia e conseguente accesso in acqua dei diversamente abili;

E' fatto obbligo ai gestori di tutti i lotti in concessione di garantire la differenziazione dei rifiuti come previsto dalle vigenti normative nonché la pulizia ordinaria e straordinaria della spiaggia durante il periodo di gestione del lotto e delle infrastrutture ed accessori destinati ai servizi nonché degli spazi esterni di pertinenza e delle aiuole antistanti il lotto affidato, secondo le direttive impartite dagli uffici comunali preposti;

GESTIONE SPIAGGIA

ART. 6

1) l'A.C. provvede alla gestione della spiaggia secondo quanto previsto dal prec. Art. 4, mediante esperimento di asta pubblica con affidamento a terzi con l'osservanza delle procedure e delle norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/2000.

2) L'affidamento a terzi, comporta per la ditta aggiudicataria di espletare sulla spiaggia i servizi e le prestazioni di cui all'art. 5 alle condizioni poste nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto disciplinante il rapporto con il Comune.

3) La regolarità tributaria in capo ai soggetti affidatari comporta la decadenza della concessione di affidamento secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la riscossione dei tributi.

La regolarità tributaria deve permanere durante tutto il periodo di affidamento, pena la decadenza da intimarsi previa diffida con l'assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni durante il quale l'affidatario può sanare l'irregolarità predetta mediante estinzione totale dei tributi non pagati.

CLAUSOLE FONDAMENTALI PER L'APPALTO

ART. 7

Il Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà recare le seguenti clausole fondamentali:

a) per i lotti in oggetto di nuova concessione si può procedere ad assegnazione diretta ai gestori dei lidi a monte e dei lidi limitrofi, con obbligo di corrispondere un canone.

Il canone, che costituirà l'importo a base d'asta **è *comprensivo della spesa per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani; le spese concernenti il consumo idrico ed elettrico, rimangono a carico della ditta aggiudicataria;***

b) l'obbligo per la ditta aggiudicataria, di conformare e strutturare gli accessori da installare sulla spiaggia di cui all'elaborato progettuale e al piano di utilizzo redatto dall'ufficio tecnico comunale – Sez. Urbanistica – e di attenersi alle direttive del medesimo ufficio circa gli standard organizzativi e strutturali;

c) i soggetti partecipanti alla gara, per l'affidamento della gestione del tratto di spiaggia, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 8;

d) alla ditta aggiudicataria, è fatto obbligo di prestare una polizza assicurativa per la gestione annuale del lotto, con i massimali non inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per la responsabilità di carattere penale e civile nei confronti terzi e danni alle strutture comunali interessate dall'attività oggetto della concessione.

e) determinazione della durata del contratto;

f) i casi decadenza dell'affidamento in relazione all'inosservanza a carico della ditta;

g) il divieto di cedere ad altri la gestione della spiaggia o parte di essa anche dei servizi annessi;

h) i criteri della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi assunti;

i) la ditta aggiudicataria, dovrà applicare ai propri dipendenti il vigente C.N.L. collettivo.

l) la ditta aggiudicataria provvederà alla potatura e pulizia dell'aiuola e della passeggiata antistante al tratto di spiaggia assegnato. I gestori aggiudicatari dei lotti di spiaggia dovranno altresì garantire pulizia del lotto assegnato e dell'aiuola antistante ogni due mesi nel periodo compreso da ottobre a febbraio inclusi e mensilmente da marzo a giugno inclusi.

L'inadempimento dello stesso previa diffida produce la decadenza

m) si potrà partecipare all'asta per più lotti di spiaggia a condizione che nel modello di partecipazione (modello fornito dal

Comune in fase di gara) venga esplicita l'opzione di preferenza sui diversi lotti.

In caso di parità di offerta per il medesimo lotto, per l'assegnazione dello stesso, verrà attivata un'ulteriore gara a rialzo tra le imprese concorrenti, con rialzo minimo del 5% rispetto all'offerta proposta in fase di gara;

n) la cauzione, mediante versamento numerario presso la tesoreria comunale o polizza assicurativa, dovrà essere pari al 30% dell'importo a base d'asta fissato per ciascun lotto, e dovrà essere contenuta nella busta di partecipazione alla gara, pena esclusione dalla stessa, nel caso in cui l'aggiudicataria dovesse rinunciare all'affidamento del tratto di spiaggia assegnato, la cauzione sarà trattenuta come penale. I rinunciatari oltre a perdere la cauzione, non potranno, per il quinquennio di riferimento essere assegnatari di altri lotti, né per assegnazione diretta, né per aste successive.

o) L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà operato il migliore rialzo in percentuale sul canone posto a base d'asta. L'offerta minima di rialzo non potrà essere comunque inferiore al 20%.

p) In caso di parità di offerta per il medesimo lotto, per l'assegnazione dello stesso, verrà attivata un'ulteriore gara a rialzo tra le imprese concorrenti, con rialzo minimo del 5% rispetto all'offerta proposta in fase di gara;

q) I soggetti partecipanti alla gara, pena esclusione, devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Lgs 50/2016 codice contratti pubblici

REQUISITI PER I SOGGETTI PARTECIPANTI

ART. 8

Potranno partecipare all'esperimento della gara: ditte individuali, Cooperative e Imprese iscritte alla C.C.I.A industria e Artigianato, per la tipologia di attività: gestione spiaggia, lidi e stabilimenti.

Alla data di espletamento della gara, le ditte partecipanti, non devono essere possessori di altre concessioni demaniali nel territorio di Capaci.

ART. 9

La ditta aggiudicataria, su direttiva dell'Ufficio tecnico Comunale – Sez. Urbanistica, dovrà espletare tutti quegli interventi manutentivi finalizzati a rendere fruibili i servizi essenziali ed a richiedere alle autorità competenti le prescritte autorizzazioni.

ART. 10

Il Piano di utilizzo e gli standard organizzativi curati dall'Ufficio Tecnico Comunale Sez. Urbanistica, potrà prevedere eventuale struttura da destinare a chioschetto per la vendita di bevande ed alimenti;

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di conformare la struttura agli standard prescritti e a richiedere le autorizzazioni sanitarie, fiscali e di licenza, necessarie per l'attività di vendita, agli Organi competenti.

L'attività del chioschetto, dovrà essere gestita esclusivamente dal soggetto che si è aggiudicato il lotto di spiaggia, pena la revoca dell'assegnazione dello stesso lotto di spiaggia.

ART. 11

Sulla spiaggia dovrà essere facilitata la mobilità dei soggetti diversamente abili adeguando le strutture agli elaborati tecnici predisposti dall'U.T.C. Sez. Urbanistica.

ART. 12

La ditta aggiudicataria, rimane unica responsabile della gestione del lotto sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono altre sì, a carico della ditta ogni e qualsiasi onere, obbligo e responsabilità a carattere fiscale, amministrativo, civile e penale.

ART. 13

Gli adempimenti amministrativi discendenti dal regolamento sono attribuiti ai dirigenti e responsabili di servizio competenti secondo l'Ordinamento degli Uffici e dei servizi vigente.

I predetti dirigenti e responsabili sono tenuti a procedere a verifiche ed ispezioni al fine di controllare il rispetto degli obblighi descritti dalla concessione di affidamento

ART. 14

L'entrata in vigore del presente regolamento, comporterà l'abrogazione di precedenti regolamenti.

ART. 15

Per l'osservanza di tale Regolamento sarà istituita una commissione consiliare speciale con i poteri stabiliti dal vigente regolamento di funzioni di consiglio comunale e il C.S.A.

La commissione può altresì fare accessi sui luoghi per l'esercizio dei propri poteri

ART. 16

Il presente Regolamento dovrà essere affisso in maniera evidente all'ingresso di ogni lotto di spiaggia;

In caso di ripetute violazioni del presente Regolamento, anche secondo le segnalazioni, i criteri stabiliti dalla commissione speciale e certificate dalla stessa, sarà emesso un provvedimento di decadenza della concessione, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di ogni genere. La violazione del presente regolamento darà luogo alle sanzioni amministrative previste dal TUEL, mentre le violazioni al CSA daranno luogo all'irrogazione di sanzioni da stabilire secondo le regole civilistiche utilizzando la polizza fideiussoria in caso di mancato pagamento.

ART. 17

Il gestore dovrà adeguarsi e farsi carico, di tutti gli adempimenti necessari (quali dispositivi di protezione, percorsi in sicurezza, distanziamento ecc) prescritta dalla normativa vigente per la limitazione del rischio Contagio da Covid-19.

Tali adempimenti dovranno essere mantenuti fino alla cessazione del rischio stesso, che verrà ratificato dalle competenti Autorità;

NORME TRANSITORIE

ART. 18

Nelle more di approvazione del PUDM e nel rispetto delle norme anti covid-19, la G.M. può apportare modifiche al Piano di Utilizzo Spiaggia e può procedere ad eventuali proroghe degli affidamenti, fino alla scadenza della durata della concessione